



**Tribunale di Bologna**  
**PRIMA SEZIONE**

La Giudice Onoraria

Ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento civile iscritto al R. G. N. 6151/2017 promossa da:

**[REDACTED]**

Ricorrente

Nei confronti di:

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO**

Resistente

**P.M.**

Intervenuto

Con ricorso tempestivamente depositato, Berthe Dramane, nato in Costa D'avorio, ha impugnato il provvedimento, notificatogli in data 14/03/2017, con cui la Commissione territoriale di Bologna gli negava la protezione internazionale, chiedendo in via principale che fosse accertata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o in subordine del diritto alla protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 251/07 o in ulteriore subordine della protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.lgs. 286/1998. Il provvedimento impugnato non riconosce credibilità al suo racconto ritenuto vago, incoerente e inverosimile per quanto riguarda i motivi della sua persecuzione, non avendo svolto alcun ruolo attivo per l'FPI sostenitore dell'ex presidente Gbagbo.

Il Ministero degli Interni non si costituiva.

All'udienza del veniva personalmente sentito l'interessato e il giudice si riservava la decisione.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio senza formulare alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

\*\*\*

Il Giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

**[REDACTED]** nato in Costa D'avorio, nel corso dell'adizione ha reso le seguenti dichiarazioni.

“Viene chiesto al ricorrente il titolo di studio.



R. Ho studiato per otto anni finendo la terza media, so leggere e scrivere. Alla fine degli studi per cinque anni ho fatto formazione come conducente di camion, dopo ho iniziato a guidare furgoni e poi camion.

Viene chiesto al ricorrente qual è la sua lingua.

R. Il Dioula e Francese.

Viene chiesto al ricorrente con quale lingua comunicava con amici e parenti

R. In Dioula.

Viene chiesto al ricorrente se parlava anche il dialetto.

R. Sì, il Nouchi (lo scrive), che è una sorta di francese riadattato. Viene chiesto al ricorrente se ha famiglia e dove si trovano ora i suoi familiari.

R. Mia madre, mia moglie, un figlio di cinque anni e una sorella.

Viene chiesto al ricorrente come si chiama il figlio.

R. Berthe Ibrahim. In queste foto ci sono mio figlio, mia madre e mia moglie. Mia madre ha un bastone, perché è senza un piede, che le hanno dovuto tagliare a causa delle botte ricevute a causa della guerra.

Viene chiesto al ricorrente quando accadeva questa violenza.

R. Nel 2010. In questa foto c'è mio padre in una manifestazione a favore di Gbagbo durante il periodo elettorale, per sensibilizzare i giovani.

Viene chiesto al ricorrente che tipo di abiti indossano suo padre e le altre persone ritratte nel gruppo.

R. L'abito tipico della regione, per presentarsi ai giovani come simbolo di unità e tradizione. Su ogni abito è rappresentato il simbolo delle comunità della regione di Man. Sono abiti ricercati, perché sono fatti a mano da artigiani e anche i turisti li comprano. La riunione veniva fatta nella piazza "Della Pace".

Viene chiesto al ricorrente se Man è anche una regione.

R. Man è una città, che si è ingrandita nel tempo per riunire vari piccoli villaggi.

Viene chiesto al ricorrente com'è la geografia della sua zona.

R. E' una regione delle montagne, definita delle 18 montagne. C'è una cascata molto famosa.

Viene chiesto al ricorrente come si chiama la cascata.

R. Si trova nel villaggio di Guepleu. E' lì che è iniziata a sorgere la città e c'è anche un bosco sacro e le persone per entrare devono avere il permesso della famiglia, i Guepleu, che hanno la responsabilità del luogo.

Viene chiesto al ricorrente quale religione professa.

R. Musulmano.



Viene chiesto al ricorrente per quali motivi ha lasciato il Paese.

R. Dopo l'elezione del Presidente Ouattara, la mia famiglia è stata presa di mira, perché eravamo sostenitori di Gbagbo. Venivano a casa nostra e uccidevano mio padre e il mio fratellino. Mia madre veniva picchiata, per essere curata dovevamo portarla ad Abidjan, ma trascorreva una settimana, perché per gli scontri non si riusciva a viaggiare e si sparava ovunque. Inizialmente, a seguito delle elezioni, entrambi i presidenti si proclamavano vincitori, e allora i ribelli sostenitori di Ouattara, cominciavano a uccidere i dioula sostenitori di Gbagbo, anche se la maggioranza dei dioula era a favore di Ouattara. Mio padre è stato preso di mira, perché aveva convinto molti giovani per votare Gbagbo.

Viene chiesto al ricorrente quanti anni aveva.

R. 25 anni. Viene chiesto al ricorrente dove si trovava quando uccidevano suo padre.

R. Era il 29 novembre 2010 e io ero a casa mia, che si trovava nel quartiere Saint Teres, mentre i miei familiari abitavano nel quartiere 13, a circa 10 minuti di distanza dal mio. In Africa, quando un parente ha dei problemi, viene coinvolta tutta la famiglia. Dopo aver saccheggiato la casa dei miei genitori, venivano a casa mia a bordo di tre pick up, buttavano tutto per aria e mi picchiavano. Alcuni volevano ammazzarmi, mentre altri si opponevano. Dicevano che erano venuti per ammazzarmi avendo già ucciso mio padre e mio fratello, mentre avevano risparmiato mia madre, perché era una donna. Io dicevo loro che non ero mai stato attivo politicamente, ma a loro non importava. Mi picchiavano col calcio del fucile alla testa e poi mi portavano via rinchiudendomi in una casa abbandonata. Ero stanco perché mi avevano picchiato molto. Poco dopo nella stanza portavano altre persone, eravamo in quattro e anche le altre persone erano state picchiate, perché sanguinavano. Si era aperta una caccia all'uomo e i ribelli saccheggiavano tutte le case dei sostenitori. Avevano deciso di ammazzarci. Così quella notte rompevamo una finestra e fuggivamo, ma il rumore del vetro che si rompeva attirava le guardie, che cominciavano a sparare contro di noi e uno di noi veniva colpito.

Viene chiesto al ricorrente come venivano sapere che sarebbero stati uccisi.

R. Quando portavano gli altri dicevano che aspettavano solo l'ok per ucciderci. Tante persone in questa situazione hanno perso la vita. Durante la fuga incontravo un contadino che mi aiutava, portandomi a casa sua. Mi faceva chiamare mio cognato che mi aiutava a raggiungere la città di Biancouma. Lì prendevo un autobus per andare a Odienne, la città di origine di mia moglie, che è al nord. Sono rimasto lì cinque mesi e mi curavo con cure tradizionali, perché a causa della guerra gli ospedali non funzionavano. L'11 aprile Gbagbo è stato arrestato dai ribelli con la complicità dell'esercito francese, ma anche la richiesta di Gbagbo di fare un nuovo conteggio, non veniva ascoltato e così mi sono reso conto che, essendo stato arrestato Gbagbo, non sarei più stato al sicuro



in Costa d'Avorio. Dopo aver preso la decisione di lasciare il mio Paese e per le botte prese alla testa da allora ho sempre avuto mal di testa. Il 20 aprile partivo e arrivavo il 22 in Burkina Faso a Bobodioulasson, dove mi mettevo in contatto con un amico di mio cognato per farmi curare. Dopo due giorni la mia testa si gonfiava e mi dicevano che avevo un coagulo di sangue. Mi facevano un intervento e rimanevo in ospedale una settimana. In Burkina Faso rimanevo un anno e sei mesi.

Viene chiesto al ricorrente perché ha riferito di aver portato sua madre solo una settimana dopo che era stata picchiata ad Abidjan, se era stato rapito dai ribelli.

R. Mi è stato riferito da mio cognato, io non c'ero.

Viene chiesto al ricorrente perché non rimaneva in Burkina.

R. Perché era da lì che era iniziata la ribellione e perciò i ribelli avrebbero avuto accesso facile alle informazioni anche su me. Un giorno un uomo si fermava e mi chiedeva se lo riconoscevo, perché mi diceva che era stato uno di quelli che avevano ucciso mio padre e mi avevano rinchiuso e che se mi avesse rivisto mi avrebbe ucciso. In Burkina Faso anche i militari entrano come civili ed è la loro casa. Spiegavo all'amico di mio cognato quello che mi era successo e che avevo intenzione di andarmene. Il 30 ottobre 2012 lascio il Burkina Faso e il 6 novembre arrivavo in Libia, dove lavoravo con un signore del Burkina che faceva il meccanico, ma dopo che la situazione in Libia era peggiorata, decideva di tornare in Burkina Faso. Durante il lavoro di meccanico conoscevo un tunisino a cui mi rivolgevo per aver aiuto e mi faceva lavorare, ma tre mesi dopo la situazione era pericolosa e anche quel signore tornava in patria. Un giorno per strada incontro un libico che mi chiedeva di combattere col suo cane. Era un tipo che si chiamava rambo. Mi sparava sui piedi, perché voleva che combattessi e poi liberava il suo cane, che mi si avventava contro e quando per difendermi cercavo di strangolarlo, mi picchiava col kalasnikof (Si commuove).

Viene chiesto al ricorrente se anche lui era favorevole a Gbagbo ed era stato coinvolto politicamente.

R. No, avevo una vita tranquilla, perché facevo il mio lavoro, solo nell'ambito della campagna elettorale accompagnavo col mio furgone le persone e mi pagavano.

Viene chiesto al ricorrente se col suo lavoro guadagnava abbastanza.

R. Sì. sì.

Viene chiesto al ricorrente se è ancora in contatto con la sua famiglia.

R. Quando sono arrivato in Italia nel 2015 ho sentito mia madre e stanno meglio.

Viene chiesto al ricorrente chi si prende cura della sua famiglia.

R. Il marito di mia sorella li aiuta.

Viene chiesto al ricorrente se ha qualcosa da dire che vuole che il giudice sappia.



R. Vorrei ringraziare il Governo italiano, perché sono arrivato in una situazione grave e mi hanno aiutato molto, anche inserendomi nei corsi e dandomi da lavorare.

Viene chiesto al ricorrente cosa teme se dovesse rientrare nel suo Paese.

R. Temo per la mia vita, perché dal 2011, da quando si è insediato Ouattara, molte persone sono scomparse, molti sono in prigione e nessuno vi pone rimedio, nessuno ha pagato per i crimini commessi. Anche se le informazioni che riportano di un clima politico democratico, in verità ci sono ancora i ribelli che continuano a commettere crimini e a uccidere e arrestare gli oppositori, anche in previsione delle prossime elezioni politiche del 2020. C'è un leader politico che si fa chiamare Sam l'Africane, che è stato arrestato, perché critica l'attuale governo, nonostante il suo stato di salute, rimane in carcere.

Viene chiesto al ricorrente come ha avuto queste informazioni.

R. Sono su Internet. Dal 2011 c'è ancora tanta gente in carcere.

L'Avvocato chiede di far precisare al ricorrente cosa succedeva alla casa dei genitori dopo l'uccisione di suo padre.

R. Hanno rubato tutto e poi l'hanno incendiata.

L'Avvocato chiede di far precisare al ricorrente come veniva a sapere dell'uccisione di suo padre e di suo fratello.

R. Sono stati i ribelli a dirmelo quando venivano a casa mia e poi me lo confermava anche mio cognato.

L'Avvocato chiede di far precisare al ricorrente cosa sta facendo qui in Italia.

R. Sono andato a scuola, ho fatto formazione lavoro e attività di volontariato. Sto lavorando per l'azienda che produce materiale per le ferrovie e sono nel periodo di prova, ho iniziato lunedì scorso, lavorando per le otto ore e ho superato la settimana di prova, e mi tengono in prova ancora per due mesi e poi si vedrà. Mi trovo bene, mi piace molto e anche coi colleghi ho un buon rapporto, uno di loro si è anche offerto di darmi un passaggio per non farmi prendere l'autobus, perché da Reggio Emilia devo andare a Cà del Bosco.”

Nel caso in esame, il ricorrente ha presentato una domanda di protezione sufficientemente circostanziata, senza produrre ulteriori elementi probatori a conforto della stessa. Le sue dichiarazioni risultano sufficientemente dettagliate e plausibili, ma contraddittorie su due circostanze fondamentali del racconto. In primo luogo il motivo della persecuzione nei suoi confronti. Infatti, davanti alla Commissione, dichiarava che il suo ruolo all'interno del partito era di *“io personalmente no, ma durante le elezioni ho aiutato mio padre [...] mettere le sedie, montare tendoni, ecc...Non so esattamente se ci fossero altri motivi. Però loro sapevano tutto.”*, mentre davanti al giudice: *“avevo una vita tranquilla, perché facevo il mio lavoro, solo nell'ambito della*



*campagna elettorale accompagnavo col mio furgone le persone e mi pagavano*". Si ritiene pertanto che nei suoi confronti non sussista attualmente l'attualità del pericolo di essere perseguitato, qualora dovesse fare rientro in Costa d'Avorio. Tuttavia, a causa di tutto quello che ha vissuto sia nel suo Paese, sia in Libia, si ravvisano i seri motivi di carattere umanitario risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, disattendendo pertanto sotto tale profilo le valutazioni espresse dalla Commissione sull'insussistenza dei presupposti della protezione umanitaria.

Si ritiene di respingere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto dal racconto del ricorrente, non sono rilevabili i presupposti relativi al timore di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trovi fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, così come dispone l'art. 2 co I lett.e) D.Lgs 251/07, che mutua la definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra.

Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato gli artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 25/2008 definiscono gli atti di persecuzione che, per essere rilevanti ai fini della concessione dello status di rifugiato, devono essere generati da un organo dello Stato di provenienza del richiedente, ovvero da partiti o da qualsiasi altra organizzazione, anche non statale, ed anche di matrice internazionale, che abbiano il controllo dello Stato o anche di una parte consistente del suo territorio e deve essere idoneo a ledere diritti umani fondamentali.

Lo strumento di persecuzione può concretizzarsi nelle forme più diverse: oltre alla violenza fisica o psichica, l'atto persecutorio può anche consistere in un provvedimento legislativo o amministrativo o giudiziario, a condizione che esso si traduca in condotte discriminatorie o sproporzionate (tra queste, senz'altro rientrano quelle dirette contro un genere sessuale o contro l'infanzia).

I motivi della persecuzione devono riguardare la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza ad un gruppo sociale o le opinioni politiche dell'individuo.

Inoltre, la domanda di protezione internazionale può essere accolta solo ove sia accertato che nel Paese d'origine non siano individuabili dei soggetti, quali lo Stato, ovvero partiti e/o organizzazioni che ne controllano il territorio ovvero organizzazioni Internazionali ivi presenti che possano offrire protezione attraverso l'adozione di misure adeguate atte ad impedire che il rifugiato possa subire atti persecutori o danni gravi.

Si ritiene che non sussistano neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. L'art. 2 comma 1, lett. G ed H del D.lgs n. 251/2007, definisce persona ammissibile alla protezione sussidiaria lo straniero al quale non possa essere riconosciuto lo *status* di rifugiato, "ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel



caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno” come definito dall’art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 c. 151, “e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

La definizione di “danno grave” è fornita dal successivo art. 14 il quale lo identifica:

- a) nella condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;
- b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d’origine;
- c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Non sussiste per il ricorrente in caso di rientro in Costa d’Avorio, il fondato timore di subire un grave danno per un clima di violenza generalizzata e diffusa, in quanto sussiste una situazione di stabilità nella sicurezza pubblica (Cfr. Human Rights Watch, Côte d’Ivoire: UN Peacekeeping Mission Ends, 30 June 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/59563fbd4.html>).

Quanto alla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, l’art. 5, comma 6, D.Lgs. 1998/286, che richiama l’art. 32 del d.lgs 2008 n.25, ammette la tutela umanitaria, qualora ricorrano i “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato”. Si rileva inoltre come l’uso della disgiuntiva evidenzia che i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all’esigenza di tutela dei diritti umani imposti in via generale dall’art. 2 della Costituzione. L’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l’autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell’uomo. Nel caso di specie, si ravvisa non solo una situazione meritevole di tutela connessa alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali rilevanti in materia dei diritti dell’uomo, ma anche una situazione di vulnerabilità personale, avendo il ricorrente dimostrato anche lo sforzo di integrarsi nel nostro Paese, anche per le “*violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani*” nel paese di origine ai sensi dell’art. 19, comma 1.1. e 2 bis, d.lgs. 286/1998, così come modificato dall’art. 3, comma 1, l. 110/2017. Il giudice deve accertare tali condizioni unitamente alla situazione personale de ricorrente, per valutare la sua condizione di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, che deve fondarsi “*su una valutazione comparativa*



*effettiva tra due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la provazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale in comparazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza"* (Cassazione, 23/02/2018, n. 4455). Il ricorrente per quello successo alla sua famiglia con la sconfitta di Gbagbo alle elezioni del 2010, attualmente essendo ancora in atto forti cambiamenti sociali ed economici della Costa d'Avorio, per cui non si è ancora verificato un cambiamento immediato e sostanziale dopo l'elezione del presidente Ouattara (Cfr. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Côte d'Ivoire - COI Compilation*, 4 March 2016, disponibile all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/56d9cc3c4.ht>), egli con ogni probabilità in caso di rientro nel suo Paese, potrebbe ancora essere in oggettivo pericolo per la sua vita.

Tenuto conto della particolare natura della controversia e del fatto che il Ministero dell'Interno non si costituiva in giudizio per contrastare la richiesta attorea, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite, richiamando al pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. n. 17674 del 2/9/2004.

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

Prima Sezione Civile,

riconosce a ██████████ nato in Costa D'avorio, il 15/08/1986 il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Compensa integralmente le spese di lite.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co.6, D.Lgs. 286/98 ove non abbia già provveduto

Si comunichi

Così deciso in Bologna il 19/03/2018

La Giudice Onoraria

Alessandra Villecco

